

**N. 2190**

**DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore GASPERINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1997**

---

**Imprescrittibilità del delitto di genocidio**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si solleva, all'indomani del più recente conflitto mondiale, già in occasione della Conferenza giuridica internazionale svoltasi a Varsavia dal 5 al 7 giugno 1964, nel momento in cui il Governo della Repubblica federale tedesca affermò che, in relazione a quanto previsto dall'ordinamento interno, i delitti di genocidio commessi dai dirigenti ed ufficiali nazisti sarebbero caduti in prescrizione allo scadere dei venti anni dalla fine della guerra e quindi nel maggio del successivo anno.

A distanza di tempo, riappaiono di estrema attualità le drammatiche sequenze e le notizie susseguitesì durante la guerra nei territori della ex Jugoslavia, come pure senza pace sembrano essere destinate a convivere le diverse etnie del continente africano.

Il tipo di delitto, configurabile nella dispersione o distruzione di un gruppo etnico, religioso o razziale, benchè posto in luce da un punto di vista giuridico durante i processi di Norimberga e di Tokyo, ha origini senz'altro più remote: basti ricordare, soltanto in questo secolo, che oltre un milione furono gli armeni vittime del massacro perpetrato in Turchia, già nel 1915, dai capi del movimento allora detto dei «giovani turchi».

È anche utile ricordare, però, come nel tempo - proprio con riguardo a particolari efferati delitti - gli ordinamenti giuridici non abbiano mancato di prevedere l'inapplicabilità dell'istituto della prescrizione: così nel diritto romano imperiale relativamente al delitto di parricidio, così nella legge penale degli Stati Uniti riguardo ai delitti

contro la sicurezza dello Stato, come pure nel codice penale italiano relativamente ai delitti punibili con l'ergastolo.

Come noto, il legislatore italiano ha recepito totalmente, con la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, prima, con la legge 9 ottobre 1967, n. 962, poi, quanto disposto dalla Convenzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 sulla «prevenzione e repressione del delitto di genocidio», ampliando anzi - come ampiamente illustrato dal relatore nel corso del dibattito in Parlamento - le fattispecie criminose rispetto a quelle previste. L'effettività, però, di tale crimine ha indotto la comunità internazionale ad adottare successivamente, il 26 novembre del 1968 da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite ed il 25 gennaio 1974 da parte del Consiglio d'Europa, una Convenzione per la «imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità», non ancora recepita nel nostro ordinamento.

Il legislatore italiano, che non ha mancato di distinguersi, nel tempo, nella promozione e nella tutela dei diritti umani in ogni circostanza - si veda, ad esempio, come già prima del conflitto mondiale la legge italiana di guerra del 1938 (allegato A al regio decreto 8 luglio 1938, n. 415) e il codice penale militare di guerra del 1941, nel titolo inerente i reati contro le leggi e gli usi di guerra, fossero osservanti dei principi e delle norme del diritto internazionale umanitario - pure in questa legislatura ha mostrato particolare sensibilità nei confronti delle istanze dei popoli oppressi, come attestano le molteplici richieste di intervento rivolte al Governo

affinchè si adoperi in sede internazionale per il rispetto dei più elementari diritti di libertà e di espressione.

Con il presente disegno di legge si desidera, da una parte, offrire l'opportunità di dimostrare come ancora una volta sia intenzione di questo Parlamento conformare l'ordinamento giuridico alle norme di diritto

internazionale, in ossequio al dettato costituzionale, e dall'altra rafforzare una volontà di protezione dei diritti, risultando «utile, ai fini della prevenzione – come ricordava Beccaria – il sapere che ... reati non si estinguono mai e ... vantaggiosa in ogni tempo, come esempio e come rassicurazione, la condanna».

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 9 ottobre 1967, n. 962, concernente prevenzione e repressione del delitto di genocidio, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Imprescrittibilità del delitto*) - 1. Il delitto di genocidio è imprescrittibile».